

COPIA

COMUNE DI PONTBOSET
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2

OGGETTO:

"IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TRIFFE ANNO 2019".-

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHANOUX PAOLO - Sindaco	Sì
ISABEL CHRISTIAN - Vice Sindaco	Sì
GALATRO CHIARA - Assessore	Sì
CHANOUX PIERRE DEFENDENTE - Assessore	Sì
MARTINET NICOLETTA - Consigliere	Sì
PITET DAVIDE - Consigliere	Giust.
CHANOUX ILO CLAUDIO - Consigliere	Sì
BORDET EZIO - Consigliere	Giust.
DA ROS MARCO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ROLLANDOZ PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor CHANOUX PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : "IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TRIFFE ANNO 2019".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2018 con la quale sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

DATO ATTO che la L. 145/2018 non ha più previsto l'estensione oltre l'anno 2018 delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016 – con la conseguenza che nell'anno 2019 gli enti locali potranno preveder aumenti dei tributi e delle addizionali;

CONSIDERANDO comunque la volontà di questa Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale gravando sulle famiglie e sulle attività presenti sul territorio;

DATO ATTO inoltre che con la Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di stabilità 2019) non sono state introdotte ulteriori modifiche sostanziali alla normativa in materia di IUC;

RILEVATO che in relazione alle singole imposte si viene a definire il seguente quadro relativamente all'IMU, TASI, TARI ;

IMU

CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 della Legge 27/12/2013 n. 147, l' Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 continuerà a prevedere:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;• l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993 a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;• la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a |
|--|

garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

- **DATO ATTO** inoltre che con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC tra cui in particolare per quanto riguarda l'IMU una nuova disciplina in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria che va a sostituire l'eventuale esenzione prima prevista;

RAMMENTATO CHE:

- l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;
- l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si dovrà tuttavia tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2016 avente vigore a partire dal 01/01/2016;

SI RITENUTO CHE nel 2019 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2018 e confermare, per l'anno 2019 le aliquote IMU valevoli per l'anno 2018;

TASI

CONSIDERATO che

- L'articolo 1, comma 639 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore non ch  dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- L'articolo 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- Ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI   pari all'1 per mille, mentre per il 2019 l'aliquota massima non potr  nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando la possibilit  di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unit  immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

- d) lo stesso comma 676, attribuisce ai Comuni la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2016 avente vigore a partire dal 01/01/2016;

DATO ATTO che in detto Regolamento il Comune ha previsto esenzioni e riduzioni confermando fra l'altro quelle perviste per il 2015 a fronte del blocco degli aumenti anche indiretti dei tributi comunali

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica (manut. Ord.+consumi)	€ 20.500,00
Cura del verde pubblico	€ 27.700,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 18.511,03
Sgombero neve	€ 14.350,00
Servizi di polizia locale e vigilanza	€ 0,00
Videosorveglianza	€ 0,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 2.750,00
Anagrafe	€ 47.800,00
TOTALE	€ 131.611,03

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e confermando per il 2019 le aliquote TASI valevoli per l'anno 2018;

TARI

CONSIDERATO che con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 92232/2016 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) confermando anche per il 2019 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 27 l. 208/2015;

VISTO CHE la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sotto categoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno previsto che in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO, approvato dall'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose con deliberazione di Giunta n. 83/2018 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2019 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2019 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2018, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato ed escluse le quote coperte come da Regolamento da fiscalità generale del Comune, la copertura del costo del servizio, compresa la quota relativa ai costi sostenuti dal Comune per la completa attuazione del servizio stesso;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.4 del 29/04/2016;

CONSIDERATO inoltre necessario definire le scadenze delle singole componenti dell'Imposta unica, in base a normativa vigente e a quanto stabilito dai Regolamenti, dando atto che le scadenze vengono fissate, nei limiti di legge, perseguendo e garantendo la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti nonché lo snellimento dell'attività di controllo;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2019/2021, di cui all'art. 151 del TUEL, è stato differito al 31/03/2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/1/2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2/2/2019);

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 bis della Legge Regionale 07/12/1998, n. 54 e successive modificazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per il 2019 le aliquote e tariffe dell'Imposta unica comunale (IUC), già confermate con deliberazione consiliare n. 2 del 28.02.2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille

Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,5 per mille
Altri fabbricati categoria A	0,5 per mille
Uffici	0,5 per mille
Altri fabbricati categoria B	0,5 per mille
Negozi (C01)	0,5 per mille
Altri fabbricati categoria C	0,5 per mille
Altri fabbricati Cat. D	0,5 per mille
Fabbricati rurali Cat. D10	0,5 per mille

2. DI CONFERMARE anche per l'anno 2019 le stesse seguenti condizioni fissate per l'anno 2018:

- di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al **3,8 per cento**.
- riduzione TASI per gli immobili INAGIBILI ai fini IMU : riduzione del 50%;

Tassa sui rifiuti (TARI)

3. DI APPROVARE il Piano finanziario per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. DI DETERMINARE, a copertura del costo del servizio di cui sopra, per l'anno 2019, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,42209	46,86313
2 componenti	0,49244	109,34729
3 componenti	0,54269	140,58938
4 componenti	0,58289	171,83146
5 componenti	0,62309	226,50511
6 o più componenti	0,65324	265,55771

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,04533	0,45640
2. Campeggi, distributori carburanti	0,09491	0,96723
3. Stabilimenti balneari	0,05383	0,54593
4. Esposizioni, autosaloni	0,04250	0,43885
5. Alberghi con ristorante	0,15157	0,54300
6. Alberghi senza ristorante	0,11332	1,14979
7. Case di cura e riposo	0,13457	1,37272
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,14165	1,44118
9. Banche ed istituti di credito	0,07791	0,78993
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,12324	1,24809
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,15157	1,54475
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,10199	1,03569
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,13032	1,32533
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,06091	0,61439
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,68559	6,96367
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,68559	6,96367
17. Bar, caffè, pasticceria	0,51561	5,23460
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,24930	2,53304
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,21814	2,21005

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,85840	8,72785
21. Discoteche, night club	0,14732	1,50262

Utenze soggette a tariffa giornaliera:

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata al giorno e maggiorata del 100%.

5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 1, comma 660 L. 147/2013, che la percentuale di copertura dei costi del Piano Finanziario (comprensivo dei costi comuni del servizio) è pari al 100%;
6. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
7. DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 agosto
	Saldo	30 novembre

8. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
9. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
10. DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e smi.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to CHANOUX PAOLO

IL SEGRETARIO
F.to ROLLANDOZ PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente è stata /sarà pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/03/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23.08.1993 n. 73.

Pontboset, li 19/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sua estesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. 54/98, il giorno 19/03/2019.

Pontboset, li 19/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Pontboset, li 19/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
